

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

(L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000")

INDICE

1. Inquadramento delle aree di riequilibrio ecologico nell'ambito del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000
2. Indicazioni del Programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000
3. Contenuti dell'atto istitutivo
4. Valenza delle Aree di riequilibrio ecologico istituite in rapporto agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e a quelli urbanistici comunali
5. Forme e strumenti gestionali
6. Tempi e modalità di comunicazione delle Province alla Regione sullo stato di gestione

1. Inquadramento delle Aree di riequilibrio ecologico nell'ambito del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000

Il Sistema regionale delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 viene definito all'art. 2 della L.R. n. 6/05 come composto dai: "territori che richiedono una pianificazione ed una gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per poter garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati".

A tale sistema appartengono le aree di riequilibrio ecologico a loro volta così definite: "aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che per le funzioni di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione."

La quasi totalità delle Aree di riequilibrio ecologico è stata individuata nella pianura intensamente antropizzata e ciò, da un lato conferisce alle stesse un'importanza strategica crescente come aree di rifugio per la residua diversità biologica ivi esistente, mentre dall'altro la loro affermazione presuppone un dinamico impegno organizzativo e gestionale da parte dei vari soggetti interessati.

La loro limitata estensione e frammentazione sul territorio possono renderne poco efficace la gestione qualora essa venga affrontata solo a scala comunale, come è avvenuto finora nella maggior parte dei casi.

Ne deriva la necessità di affrontare in prospettiva le problematiche gestionali delle suddette aree per ambiti più vasti, omogenei per caratteristiche territoriali e ambientali anche se appartenenti ad entità amministrative diverse, valorizzando le forme di cooperazione e di gestione dei servizi in modo integrato, già praticate ed esistenti anche in altri settori di competenza della pubblica amministrazione, fra i Comuni interessati.

2. Indicazioni del Programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000

Il primo Programma regionale approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 22 luglio 2009, n. 243 prevede l'istituzione, secondo le modalità stabilite all'art. 53 della L.R. n. 6/05, di 54 Aree di riequilibrio ecologico (Are) secondo il seguente quadro sinottico.

Provincia	Denominazione	Superficie (ha)	Comuni territorialmente interessati
Provincia di Piacenza	1) Chiaravalle della Colomba	23,38	Alseno
Provincia di Parma	1) Torrente Parma	5,34	Parma
	2) Il Castello	6,00	Montechiarugolo
	3) Area del Rio Grande	66,00	Noceto
Provincia di Reggio nell'Emilia	1) I Caldaren	11,70	Gualtieri
	2) Valli di Novellara e Reggiolo	16,08	Novellara
	3) Oasi di Budrio	19,92	Correggio
	4) Cassa di espansione del Cavo Tresinaro	114,11	Rio Saliceto
	5) Rodano-Gattalupa	3,03	Reggio nell'Emilia
	6) Canale Tassone	5,41	Bagnolo in Piano
	7) Crostolina e Parco naturalistico Guastalla	95,24	Guastalla
	8) I Pioppini	7,36	Sant'Ilario d'Enza
	9) Ex cava Corazza	10,63	Poviglio
	10) Sorgenti Enza	4,94	Montecchio Emilia
	11) Via Dugaro	1,65	Rolo
	12) Are di Gattatico	51,82	Gattatico
	13) Calvetro	13,34	Rubiera
	14) Ferrovia-Alta Velocità	65,05	Gattatico
	15) Boschi del Rio Coviola e Villa Anna	78,08	Reggio nell'Emilia
	16) Fontanili della Media Pianura Reggiana	90,25	Reggio nell'Emilia
	17) Fontanile dell'Ariolo	7,95	Reggio nell'Emilia
	18) Ex cave Elsa-Cavo Tassarola	5,70	Reggio nell'Emilia
	19) Oasi naturalistica di Marmirolo	11,17	Reggio nell'Emilia
Provincia di Modena	1) Bosco Saliceta	1,85	Camposanto
	2) Bosco Tommasini	7,76	San Felice sul Panaro
	3) Fontanile di Montale Rangone	2,75	Castelnuovo Rangone
	4) Il Torrazzuolo	141,08	Nonantola
	5) Area Val di Sole	27,25	Concordia sulla Secchia
	6) Area ex Cava San Matteo	4,12	Medolla
	7) Area boscata in località Marzaglia	44,91	Modena
	8) Area umida in località Fossalta	4,70	Modena

Provincia	Denominazione	Superficie (ha)	Comuni territorialmente interessati
Provincia di Bologna	1) Vasche ex zuccherificio	77,23	Crevalcore
	2) Casone del partigiano	62,34	San Pietro in Casale
	3) La Bora	21,52	San Giovanni in Persiceto
	4) Dosolo	53,03	Sala Bolognese
	5) Ex risaia Bentivoglio	34,48	Bentivoglio
	6) Torrente Idice	40,35	San Lazzaro di Savena
	7) Golena San Vitale	59,43	Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore
	8) Bisana	44,50	Galliera, Pieve di Cento
	9) Ex canale Cannella	6,62	San Pietro in Casale
	10) Canale Riolo	36,89	Argelato
	11) Collettore Acque alte	12,41	Crevalcore, S. Giovanni in Persiceto
Provincia di Ferrara	1) Stellata	9,52	Bondeno
	2) Bosco di Porporana	15,78	Ferrara
	3) Schiaccianoci	20,89	Ferrara
Provincia di Ravenna	1) Podere Pantaleone	6,74	Bagnacavallo
	2) Villa Romana di Russi	16,91	Russi
	3) Canale dei Mulini di Lugo	68,15	Lugo, Cotignola, Fusignano
	4) Bacini di Conselice	20,70	Conselice
	5) Cotignola	27,54	Cotignola
Provincia di Forlì-Cesena	1) Parco naturale del fiume Savio	85,00	Cesena
	2) Bosco di Ladino	11,87	Forlì
Provincia di Rimini	1) Rio Calamino	15,50	Montecolombo, Montescudo
	2) Rio Melo	6,73	Riccione
Totale superficie ARE		1.712,86	

Le aree sopra elencate coincidono in buona parte con le Are precedentemente individuate dai rispettivi comuni sulla base della L.R. 11/88 poi superata dalla vigente L.R. 6/05. Esse sono nella quasi totalità di proprietà o di disponibilità pubblica e sono state oggetto nel tempo di interventi di riqualificazione e di rinaturazione anche attraverso programmi cofinanziati dalla Regione e dai Comuni interessati.

Delle 54 Aree di riequilibrio ecologico previste dal Programma regionale, 20 coincidono o fanno parte di un sito di Rete Natura 2000 acquisendo in tal modo un interesse comunitario per la tutela di habitat e di specie della flora e della fauna selvatica.

Degli eventuali discostamenti dal quadro sinottico del Programma regionale soprariportato, sia in termini di atti istitutivi approvati che di ampiezza superficiale delle Aree di riequilibrio ecologico istituite, si terrà conto nel prossimo Programma triennale regionale 2012-2015.

3. Contenuti dell'atto istitutivo

Come si evince dalla L.R. 6/05 (artt. 53 e 54) l'atto istitutivo deve avere i seguenti contenuti minimi:

a) la perimetrazione: l' area va cartografata utilizzando come base le carte CTR più aggiornate e ad una scala adeguata. Il perimetro è quello indicato nelle tavole n. 6 del Programma regionale e va meglio precisato seguendo confini e segni facilmente riconoscibili sul territorio. Può tornare utile fare uso anche di base cartografica desunta da recenti voli aerei. Una eventuale suddivisione in zone dell'area perimetrata è ammessa solo in presenza di ambienti e di uso del suolo notevolmente diversificati tra loro ed al fine di regolamentarne meglio la gestione.

b) le finalità: vanno declinate tenendo conto di quelle più generali che hanno le Aree di riequilibrio ecologico nel contesto del sistema regionale delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 e della rete ecologica contenuta nel Piano territoriale regionale (PTR) e nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Esse vanno specificate con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- la conservazione, la tutela ed il ripristino degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali e della diversità biologica in tutte le sue forme;
- la promozione della conoscenza del patrimonio naturale ivi presente e delle identità storico culturali rappresentate;
- la fruizione dell'area indirizzata alla scoperta e al godimento degli ambienti naturali;
- l'educazione ambientale.

c) gli obiettivi gestionali specifici: nell'ambito delle finalità più generali soprariportate vanno definiti più precisamente gli obiettivi specifici dell'area in rapporto a:

- gli habitat e le specie ivi presenti e alla conoscenza del loro stato di conservazione,
- la declinazione degli interventi di riqualificazione necessari anche in rapporto alla collocazione dell'Area di riequilibrio nella rete ecologica individuata a scala provinciale e regionale,
- la manutenzione e la sorveglianza del sito,
- il controllo e il riequilibrio tra le specie di fauna e di flora con particolare riferimento, al contenimento di quelle aliene ed invasive,
- l'organizzazione della fruizione mediante la predisposizione ed attrezzatura di percorsi, punti di avvistamento della fauna selvatica, centri di accoglienza dei visitatori su immobili già esistenti,
- il monitoraggio finalizzato alla gestione.

Va sottolineato che le finalità e gli obiettivi gestionali devono comunque essere declinati sulla base di quanto già stabilito dal Programma regionale per ciascuna delle Aree.

d) la pianificazione, le norme di attuazione e di tutela: l'atto istitutivo deve inquadrare l'Area di riequilibrio ecologico negli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e declinarne le norme di attuazione e di tutela, recependo le prescrizioni del (PTCP) ove esistenti, ed integrandole e tenendo conto degli eventuali indirizzi e direttive contenuti nel PTCP stesso.

A tal fine le norme di attuazione e di tutela riguardano le attività e gli usi consentiti e/o vietati all'interno dell'Area di riequilibrio. L'atto istitutivo non può contenere norme prescrittive di carattere edilizio-urbanistico, se non già contemplate negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (PTCP, PSC, RUE) o dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.

In particolare si possono riassumere, anche se non in maniera esaustiva, le seguenti attività consentite:

- monitoraggio dello stato di salute degli habitat e delle specie della flora e della fauna selvatica;
- interventi volti al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie della flora e della fauna autoctona ;
- ripristino e manutenzione di habitat;
- allestimento e/o recupero di percorsi e attrezzature per la fruizione;
- contenimento della flora e della fauna alloctona ed invasiva.

Allo stesso modo si possono riassumere le seguenti attività da vietare o da regolamentare con molta attenzione:

- trasformazioni edilizie (eventuali divieti devono essere contenuti negli strumenti territoriali ed urbanistici);
- apertura di cave e discariche;
- modalità di gestione venatoria ed alieutica in relazione alle finalità di tutela naturalistica dell'Are;
- raccolta, danneggiamento e asportazione della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
- raccolta di funghi, tartufi e degli altri prodotti del sottobosco;
- abbandono dei rifiuti e produzione di suoni e rumori molesti;
- introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- attività sportive a carattere agonistico.

Le norme di attuazione e di tutela, unitamente alla cartografia, devono essere recepite negli strumenti urbanistici comunali (PSC/PRG, RUE, POC).

Per quanto attiene le attività consentite e la fruizione dell'Are, l'atto istitutivo può prevedere l'approvazione da parte del/dei Comune/i interessati di un Regolamento di gestione.

e) le misure di incentivazione, sostegno e promozione ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi gestionali enunciati: rappresentano un contenuto minimo dell'atto istitutivo, pur tuttavia possono essere sviluppate più compiutamente in una fase successiva all'istituzione dell'Are anche mediante l'elaborazione da parte del/dei Comuni interessati di un apposito documento.

4. Valenza delle aree di riequilibrio ecologico istituite in rapporto agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e a quelli urbanistici comunali

Come previsto dalla L.R. 6/05 e secondo il percorso delineato al precedente punto 3, le Are istituite entrano a far parte integrante della pianificazione territoriale e paesistica provinciale e comunale. A tale riguardo le specifiche norme di attuazione e di tutela vengono coordinate ed integrate nei rispettivi strumenti di pianificazione provinciali e comunali.

Le finalità e gli obiettivi specifici delle Are vanno perseguiti anche attraverso la programmazione e la regolamentazione settoriale con particolare riferimento ai programmi di sviluppo rurale per quanto riguarda le misure agro-ambientali, la forestazione, la tutela delle acque e della biodiversità, ai piani faunistico-venatori per

quanto riguarda la tutela e la gestione della fauna selvatica, ai piani ittici per quanto attiene la tutela della fauna ittica e la regolamentazione della pesca.

5. Forme e strumenti gestionali

La L.R. 6/05 prevede che la gestione delle Are sia affidata ai Comuni o a loro forme associative ai sensi della L.R. 11/2001 e il provvedimento istitutivo deve quindi ribadire questa competenza.

Nel caso un'Are si estenda nel territorio di più Comuni, si rendono necessari soluzioni e strumenti atti a garantire il coordinamento permanente della gestione. In tal caso è utile che venga incaricato un Comune capofila.

Nel caso poi l'Are coincida o faccia parte di un sito di Rete natura 2000 (SIC o ZPS) la gestione va condotta in coordinamento con la Provincia interessata in quanto titolare della gestione di tali siti. In questo caso le norme di attuazione e di tutela possono essere date dalle Misure di conservazione e dal Piano di gestione del sito.

Le forme gestionali da utilizzare vanno ricercate fra quelle più appropriate tenendo conto delle caratteristiche delle aree e sfruttando gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione corrente in materia di erogazione dei servizi pubblici. Può tornare utile per territori omogenei effettuare una gestione integrata di più Are tra tutti i Comuni interessati.

Fra gli obiettivi che si possono perseguire si citano i seguenti:

- creare standard minimi gestionali condivisi mediante la realizzazione di un manuale applicativo di buone pratiche;
- ottenere sinergie ed economie di scala nella gestione, efficacia ed omogeneità di azione in materia di conservazione della natura;
- sottoscrivere un accordo di programma coinvolgendo i soggetti che operano sul territorio (ConSORZI di bonifica, Organizzazioni professionali, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Partecipanze agrarie e altri stakeholder) per sviluppare iniziative sinergiche e di interventi coordinati;
- individuare e coinvolgere enti e strutture private in qualità di *sponsor* delle iniziative gestionali;
- gestire gli habitat di interesse comunitario attraverso apposito accordo con la Provincia;
- conservare ed incrementare la biodiversità anche attraverso piani di azione per la riproduzione e la reintroduzione di specie vegetali e della fauna minore;
- sperimentare azioni applicative in funzione della rete ecologica;
- formare operatori di settore;
- agevolare la fruizione pubblica mediante il miglioramento dei percorsi e dei punti di osservazione;
- incrementare l'informazione e l'educazione ambientale.

Si ritiene che gli obiettivi suddetti possano essere condivisi da tutte le Are e che nelle Province ove si sono individuate più Are, ma anche in ambiti interprovinciali territorialmente omogenei, la forma di gestione integrata sia quella più rispondente ad esigenze di economicità ed efficacia.

Come possibile strumento gestionale si individua, come riportato al precedente punto 3, il Regolamento di gestione, che deve essere indirizzato principalmente a regolamentare la fruizione e alcune attività consentite ritenendo sufficiente, per quanto riguarda gli usi e le attività vietate, quanto già stabilito dalle norme di attuazione e di tutela esplicitate nell'atto istitutivo o dal Piano di gestione del sito della Rete Natura 2000.

Si richiama qui quanto già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2019/1997 "Indirizzi per la formulazione di un Regolamento di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico" ritenendo ancora valide le indicazioni lì contenute in materia di fruizione e le norme comportamentali da rispettare riguardanti l'accesso all'area ed il funzionamento delle strutture di servizio.

Nella gestione delle Are vanno coinvolte maggiormente di quanto finora praticato le associazioni del volontariato locale più sensibili e preparate sulle tematiche della tutela ambientale e della biodiversità. Per la vigilanza oltre ai soggetti istituzionali preposti (vigili provinciali, vigili comunali, CFS ecc.) si ritiene di utilizzare al meglio le guardie ecologiche volontarie (GEV) sottoscrivendo le convenzioni coi Raggruppamenti provinciali previste dalla L.R. 23/89 e organizzando appositi corsi di aggiornamento imperniati sui specifici atti istitutivi e Regolamenti delle Are, se ritenuti necessari. Tali corsi possono essere inseriti nei programmi di attività delle GEV redatti dalle Province annualmente ai sensi della L.R. 23/89.

Allo stesso modo si ritiene importante il coinvolgimento delle scuole sia per attività di educazione ambientale da effettuarsi nelle Are sulle materie specifiche delle scienze naturali e territoriali, sia per sviluppare forme di collaborazione per alcune mansioni gestionali e di manutenzione che potrebbero essere affidate alle scuole superiori in una sorta di adozione.

6. Tempi e modalità di comunicazione delle Province alla Regione sullo stato di gestione e sul relativo fabbisogno finanziario

La L.R. 6/05 prevede che le Province comunichino alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, nonché sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e la stima del fabbisogno di risorse finanziarie per farvi fronte.

Si ritiene a tale proposito che le suddette informazioni debbano essere concretizzate in una relazione a cadenza annuale contenente un *report* delle azioni in atto per conseguire le finalità e gli obiettivi gestionali prefissati per ciascuna Are. Tale relazione deve contenere anche il consuntivo delle spese gestionali affrontate per ciascuna Are e la quota di risorse messa a disposizione da ciascun soggetto (Comune, Provincia, altri enti e soggetti privati).

Il suddetto *report* dovrebbe essere redatto secondo il seguente schema:

- a) informazioni generali (estremi degli atti istitutivi, configurazione dell'Are nel PTCP, nel PSC/PRG, nel RUE) – Trasmissione degli atti istitutivi e dei Regolamenti
- b) indicazione delle ricerche e dei monitoraggi in atto sulle specie (flora e fauna) e sugli habitat, degli esiti anche parziali conseguiti, delle eventuali minacce

- c) riassunto delle attività di manutenzione (sfalci, potature, gestione della fauna, percorsi, aree attrezzate, centri visite ecc.) e segnalazione delle problematiche incontrate
- d) resoconto sui progetti di restauro ambientale, di ricostituzione di habitat, di reintroduzioni di specie, di lotta alle specie alloctone
- e) informazioni sulla fruizione (tipologia dei frequentatori, modalità delle visite), stima del suo impatto, previsioni e accorgimenti da mettere in atto
- f) resoconto sulle attività di educazione ambientale (visite guidate, laboratori, centri visita ecc. e target dei fruitori) e su quelle di informazione più in generale (pubblicazioni, convegni, manifestazioni)
- g) informazioni sul servizio di vigilanza e segnalazione delle categorie di infrazioni alle norme contenute negli atti istitutivi e nei regolamenti vigenti
- h) informazione sul grado di coinvolgimento delle associazioni del volontariato e degli stakeholder più in generale
- i) segnalazione delle criticità gestionali incontrate e suggerimenti per il loro superamento
- j) consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente (suddivise fra spese di investimento e spese correnti), previsioni di spesa per l'anno successivo, ricognizione e proposta di ripartizione fra gli enti e gli eventuali soggetti privati interessati. Il primo report da inoltrare può contenere un consuntivo di riferimento agli ultimi tre anni e un quadro di previsione almeno triennale delle attività da intraprendere.
- k) varie ed eventuali.